

Delibere n. 70/97 e 93/97 (adottate il 26 – 6 – 1997 e il 28 – 8 - 1997)

RAZIONALIZZAZIONE ED INGLOBAMENTO NELLA TARIFFA ELETTRICA DEI SOVRAPPREZZI NON DESTINATI ALLE ENTRATE DELLO STATO

(Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997 e n. 204 del 2 – 9- 1997)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS:

- Nella riunione del 26 giugno 1997;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche;
- Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 agosto 1996 concernente modificazioni alle aliquote ordinarie e al sovrapprezzo termico;
- Visto il provvedimento CIP del 14 dicembre 1993 n. 15, recante disposizioni in materia di prezzi, condizioni di fornitura, contributi di allacciamento nel settore elettrico e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il provvedimento CIP del 29 aprile 1992 n. 6 recante disposizioni in materia di prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'ENEL, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'ammissibilità a fonte rinnovabile;
- Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9 concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale;
- Visti i provvedimenti CIP del 9 dicembre 1988, n. 20, del 27 gennaio 1988, n. 3 e del 12 settembre 1985, n. 31;
- Visto l'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529;
- Visto l'articolo 6 del d.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165;
- Visto l'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730;
- Visti gli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;
- Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

- Visto l'articolo 52 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- Considerato l'esito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 maggio 1997, n. 44/97 e in particolare gli elementi acquisiti nel corso di audizioni speciali con i soggetti interessati;
- Considerata l'esigenza di provvedere al ripianamento del conto per l'onere termico anche per il primo semestre dell'anno 1997;

DELIBERA :

Articolo 1

(Razionalizzazione ed inglobamento dei sovrapprezzi)

1.1. Sono inglobati nella tariffa:

- a) il sovrapprezzo termico ordinario;
- b) l'aliquota di recupero dell'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica;
- c) l'aliquota aggiuntiva provvisoria di sovrapprezzo per il ripianamento del conto per l'onere termico relativo agli anni 1994, 1995 e 1996;
- d) la maggiorazione straordinaria di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per la parte relativa alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari;
- e) il sovrapprezzo nuovi impianti di cui al Titolo VI, del provvedimento CIP n. 6/1992, relativo alla nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate.

1.2. A seguito dell'inglobamento sono individuate nella tariffa le parti variabili denominate parte A e parte B.

1.3. Nella parte A vengono inglobate, oltre alla preesistente parte variabile della tariffa, le seguenti componenti:

- A1) l'aliquota aggiuntiva provvisoria di sovrapprezzo per il ripianamento del conto per l'onere termico relativo agli anni 1994, 1995 e 1996;
- A2) la maggiorazione straordinaria di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per la parte relativa alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari;
- A3) il sovrapprezzo termico ordinario, per la quota necessaria alla copertura del costo evitato di combustibile di cui al punto 2, Titolo II, del provvedimento CIP n. 6/1992, nonché il sovrapprezzo nuovi impianti di cui al Titolo VI, dello stesso provvedimento, relativo alla nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate.

1.4. Nella parte B vengono inglobati:

- a) il sovrapprezzo termico ordinario, al netto della quota inglobata nella parte A;
- b) l'aliquota di recupero dell'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica.

- 1.5. Non vengono inglobate nella tariffa, in quanto destinate alle entrate dello Stato:
- le imposte;
 - la maggiorazione straordinaria di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per la parte necessaria ad assicurare il reintegro delle minori entrate per lo Stato.
- 1.6. Ai fini della trasparenza tariffaria, le imprese distributrici dovranno indicare separatamente, nella fatturazione all'utenza, l'ammontare:
- della quota fissa o corrispettivo di potenza;
 - della parte variabile della tariffa come somma delle parti A e B;
 - del sovrapprezzo non inglobato;
 - delle imposte.
- 1.7. Le imprese distributrici dovranno dare separata evidenza contabile alle componenti A1, A2, A3 e alla parte B.
- 1.8. Rimangono invariati gli aspetti di gestione della Cassa Conguaglio Settore Elettrico non espressamente modificati dal presente provvedimento.

Articolo 2

(Regime ed esoneri)

- 2.1. A ciascuna classe di utenza si applicano le componenti inglobate della parte A e la parte B, con gli importi specificati nella Tabella 1.
- 2.2. Per le utenze domestiche con potenza impegnata fino a 3kW, si applica quanto già previsto dal punto 2, Capitolo III, del provvedimento CIP n. 15/1993, relativamente ai consumi di energia elettrica in eccesso dei limiti indicati al punto richiamato.
- 2.3. Le componenti inglobate della parte A e la parte B della tariffa non si applicano all'energia elettrica:
- ceduta alle imprese distributrici;
 - che le imprese produttrici-distributrici cedono a titolo di permuta ad altre imprese nazionali, sino a concorrenza dei ritiri di energia effettuati dalla stessa impresa nel corso di ciascun periodo contrattuale;
 - che le imprese elettriche degli enti locali cedono ai Comuni per uso esclusivo dei servizi comunali nei limiti della produzione non ammessa al contributo a copertura dei costi di energia;
 - fornita dall'ENEL, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, ai titolari di concessioni idroelettriche i cui impianti sono stati trasferiti all'ENEL;
 - destinata da società cooperative al soddisfacimento dei fabbisogni dei propri soci, nei limiti delle loro disponibilità di autoproduzione;
 - l'energia prodotta e consumata dalle imprese autoproduttrici nei propri stabilimenti per le destinazioni consentite dagli artt. 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

2.4. È esonerata dalla parte B e assoggettata esclusivamente al regime di cui alla Tabella 2 per quanto concerne le componenti inglobate della parte A della tariffa:

- a) l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese, nei limiti della loro spettanza a tale titolo;
- b) l'energia elettrica ceduta dall'ENEL alle Ferrovie dello Stato ed alla Società Terni e sue aventi causa nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, ed all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165;
- c) l'energia elettrica fornita ai comuni rivieraschi e destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'art. 52 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli artt. 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Articolo 3

(Componente tariffaria A1)

3.1. Il conto per l'onere termico presso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico opererà esclusivamente per il ripianamento degli squilibri relativi agli anni 1994, 1995, 1996 ed al primo semestre 1997.

3.2. La componente tariffaria A1 è fissata, per ciascuna classe di utenza, come specificato nella colonna A1 della Tabella 3. La componente tariffaria A1 non si applica all'energia elettrica di cui al comma 2.4.

3.3. Le imprese distributrici sono tenute a versare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico, entro sessanta giorni dalla fine di ogni bimestre, la componente tariffaria A1 in relazione all'energia elettrica venduta nello stesso bimestre. La Cassa Conguaglio Settore Elettrico contabilizzerà tali versamenti al fine del ripianamento del conto per l'onere termico, comunicandone bimestralmente l'andamento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3.4. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, le imprese distributrici che ne hanno diritto sono autorizzate a trattenere il gettito relativo alla componente tariffaria A1 entro i limiti delle loro spettanze al 30 giugno 1997, come individuate dalla Cassa Conguaglio Settore Elettrico.

Articolo 4

(Componente tariffaria A2)

4.1. La componente tariffaria A2 è fissata, per ciascuna classe di utenza, come specificato nella colonna A2 della Tabella 3. La componente tariffaria A2 non si applica all'energia elettrica di cui al comma 2.4.

4.2. Le imprese distributrici sono tenute a versare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico, entro sessanta giorni dalla fine di ogni bimestre, la componente tariffaria A2 in relazione all'energia elettrica venduta nello stesso bimestre.

4.3. Fino al 31 dicembre 1997 la componente tariffaria A2 è altresì utilizzata per compensare eventuali differenze tra il gettito previsto pari a 400 miliardi di lire e il gettito effettivo del sovrapprezzo non inglobato di cui alla lettera b) del comma 1.5.

Articolo 5

(Componente tariffaria A3)

5.1. La componente tariffaria A3 è fissata, per ciascuna classe di utenza, come specificato nella colonna A3 della Tabella 3 ed è fissata per l'energia elettrica di cui al comma 2.4. nella colonna A3bis della stessa Tabella .

5.2. Viene istituito presso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico il “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate” che incorpora il “Conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate”.

5.3. Le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e terzo capoverso del punto A, Titolo IV del provvedimento CIP n. 6/1992, nonché i contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui alla lettera B), Titolo IV del medesimo provvedimento, sono a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate.

5.4. Le imprese distributrici sono tenute a versare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico, per ogni bimestre secondo le modalità previste dal provvedimento CIP n. 6/1992, la componente tariffaria A3 in relazione all'energia elettrica venduta nello stesso bimestre.

5.5. Restano invariate le modalità previste dal provvedimento CIP n. 6/1992 per la determinazione:

- a) dei contributi erogati alle imprese distributrici-acquirenti relativi ai prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti di cui agli artt. 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per la quota eccedente il costo evitato di impianto, il costo di esercizio e di manutenzione nonché le spese generali connesse;
- b) dei contributi erogati alle imprese produttrici-distributrici relativi alla nuova energia prodotta da impianti utilizzando fonti rinnovabili ed assimilate.

Articolo 6

(Parte B, Conto costi energia, Contributi alle imprese produttrici e importatrici)

6.1. E' istituito presso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico il “Conto costi energia”.

6.2. Il conto costi energia viene alimentato tramite versamento, da parte delle imprese distributrici, della parte B della tariffa, relativamente alle vendite all'utenza finale, secondo quanto previsto dai successivi commi 6.16 e 6.17.

6.3. Ai fini del presente provvedimento, per combustibili fossili commerciali si intendono quelli di cui al paragrafo A), punto 1, del provvedimento CIP n. 3/1988, nonché il combustibile

denominato "orimulsion", come definito nel D.P.C.M. del 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995.

6.4. I costi unitari variabili riconosciuti dell'energia elettrica sono determinati:

a) per la produzione da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali sulla base di un parametro di costo unitario riconosciuto dei combustibili riferito alle quotazioni di un paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali e di un indice di consumo specifico medio unico per tutti i tipi di impianti termoelettrici;

b) per gli acquisti netti di energia elettrica dall'estero, in misura non superiore ai costi riconosciuti per la produzione da impianti termoelettrici di cui al precedente punto a).

6.5. Il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (C_t , espresso in L/kWh) è determinato nel modo seguente:

$$C_t = R_t \times V_t,$$

dove:

R_t (in kcal/kWh) è il consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli impianti termoelettrici nazionali;

V_t (in L/kcal) è il costo unitario riconosciuto dei combustibili.

6.6. Il costo unitario riconosciuto per l'energia elettrica importata (C_m , espresso in L/kWh) è determinato nel modo seguente:

$$C_m = \alpha \times (R_t \times V_t) + (1 - \alpha) \times P_m \quad \text{se } P_m < (R_t \times V_t),$$

$$C_m = R_t \times V_t \quad \text{se } P_m \geq (R_t \times V_t),$$

dove

P_m (in L/kWh) è il costo medio dell'energia elettrica importata dall'impresa, determinato come al comma 6.10.

6.7. L'indice di consumo specifico (R_t) è pari a 2290 kcal/kWh. Il parametro α è pari a 0,20.

6.8. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (V_t) è fissato sulla base del prezzo medio di un paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, rilevato negli ultimi quattro mesi rispetto al mese che precede il bimestre di applicazione, salvo quanto previsto al successivo comma. Composizione e valori sono determinati nell'allegato 1.

6.9. Per il bimestre luglio-agosto 1997, il prezzo medio del paniere di combustibili fossili (V_t), calcolato sulla base delle quotazioni medie sui mercati internazionali nei mesi da dicembre 1996 a maggio 1997, è pari a 23,343 L/Mcal.

6.10. Il costo medio dell'energia elettrica importata (P_m) è determinato come media ponderata dei costi unitari delle importazioni effettuate negli ultimi quattro mesi rispetto al mese che precede il bimestre di applicazione, ove la ponderazione riflette le quantità effettivamente importate nello stesso periodo.

6.11. La Cassa Conguaglio Settore Elettrico riconosce a ciascuna impresa produttrice-distributrice o importatrice un contributo bimestrale determinato come somma algebrica degli addendi Ca e Cb di seguito definiti:

a) l'addendo Ca è calcolato come:

$$Ca = Qt^{\circ} \times Ct + Qm^{\circ} \times Cm,$$

dove:

Qt° (in kWh) è la quantità media di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) dall'impresa con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, come dichiarata dalle imprese alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico;

Qm° (in kWh) è la quantità media di energia elettrica importata dall'impresa nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, come dichiarata dalle imprese alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico;

Ct e Cm per il bimestre considerato sono definiti ai commi 6.5 e 6.6;

b) l'addendo Cb può assumere valori positivi o negativi calcolati come:

$$Cb = ((Qt + Qm + Qi) - (Qt^{\circ} + Qm^{\circ} + Qi^{\circ})) \times PB \times (1 - Perdite),$$

dove:

Qt (in kWh) è la quantità di energia elettrica prodotta dall'impresa con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali nel bimestre;

Qm (in kWh) è la quantità di energia elettrica importata dall'impresa nel bimestre;

Qi (in kWh) è la quantità di energia elettrica prodotta dall'impresa con impianti idroelettrici e geotermoelettrici nel bimestre;

Qi° (in kWh) è la quantità media di energia elettrica prodotta dall'impresa con impianti idroelettrici e geotermoelettrici nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;

PB (in L/kWh) è il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa, definito come rapporto tra il gettito effettivo della parte B della tariffa e le vendite totali di energia elettrica all'utenza finale;

Perdite denota la quota media di energia elettrica perduta nel trasporto all'utenza finale, assunta pari a 0,065.

6.12. Ai fini della determinazione del contributo di cui al presente articolo, non si considera la produzione da impianti di cui agli artt. 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n.9.

6.13. Per gli impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da meno di tre anni, i parametri Qt° e Qi° si riferiscono alle medie delle quantità di energia elettrica prodotte nei bimestri corrispondenti degli anni di esercizio dell'impianto. Per impianti entrati in funzione da meno di un anno, i parametri Qt° e Qi° vengono determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tal fine l'impresa produttrice dovrà presentare all'Autorità apposita domanda corredata del programma annuale di utilizzo dell'impianto. Per impianti ammodernati si intendono quelli per i quali sono state effettuate modifiche che comportano variazioni in aumento o in diminuzione della potenza nominale superiori al 20%.

Le modalità di determinazione dei parametri Qt° e Qi° previste dal presente comma si applicano anche per gli impianti non ancora entrati in funzione, ma già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6.14. Eventuali differenze tra la parte B della tariffa versata da tutte le imprese distributrici per il bimestre considerato e i contributi riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici sono portate in aumento o diminuzione dei contributi riconosciuti alle imprese stesse. Tale aumento o diminuzione è, per ciascuna impresa, proporzionale alla quantità media di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali e dall'energia elettrica importata nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti.

6.15. Rimangono invariate le modalità di determinazione dei contributi erogati alla Società Idroelettrica Valcanale s.r.l. e alla Società Idroelettrica Weissenfels s.r.l., ai sensi dei provvedimenti CIP n. 31/1985 e n. 20/1988.

6.16. Le imprese produttrici-distributrici sono tenute a comunicare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico, entro sessanta giorni dal termine di ogni bimestre, le quantità di energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, da impianti idroelettrici e geotermoelettrici ovvero importata.

Le imprese distributrici devono versare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico, entro sessanta giorni dal termine di ogni bimestre, il gettito della parte B della tariffa relativo alle vendite all'utenza finale nello stesso bimestre. Nei successivi trenta giorni la Cassa Conguaglio Settore Elettrico provvederà alla determinazione dei contributi spettanti a ciascuna impresa produttrice ed alla loro liquidazione.

6.17. In deroga a quanto previsto al precedente comma 6.16, le imprese produttrici-distributrici possono trattenere, a titolo di acconto sui contributi spettanti per ciascun bimestre, un importo pari al minor valore tra:

$$0,95 \times Ca,$$
$$0,95 \times Ca + Ct \times ((Qt + Qm + Qi) - (Qt^{\circ} + Qm^{\circ} + Qi^{\circ})).$$

Articolo 7

(Aggiornamento della parte B)

7.1. La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (V_t), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento.

7.2. L'aggiornamento sarà finalizzato alla copertura del fabbisogno necessario per i contributi di cui alla lettera a) del comma 6.11 utilizzando come riferimento:

- le quantità di energia elettrica prodotta ed importata nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;
- le perdite medie di energia elettrica, quantificate nella misura indicata alla lettera b) del comma 6.11;
- la struttura dei consumi di energia elettrica, per classi di utenza.

7.3. Gli aggiornamenti della parte B della tariffa sono effettuati mantenendo invariata l'articolazione per classi di utenza.

Articolo 8

(Disposizioni transitorie e finali)

8.1. In occasione del primo aggiornamento della parte B della tariffa, di cui al comma 7.1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas terrà in considerazione le eventuali differenze, positive o negative, tra la parte B della tariffa come fissata all' 1 luglio 1997 e quanto previsto dal comma 7.2, relativamente ai bimestri successivi.

8.2. Entro l'8 agosto 1997, le imprese produttrici devono dichiarare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le quantità di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili e da altri impianti in ogni bimestre degli anni 1994, 1995, 1996 e del primo semestre 1997. Entro la stessa data, l'ENEL deve dichiarare le quantità di energia elettrica importata ed esportata in ciascun bimestre dello stesso periodo.

8.3. Fino a quando non verrà completato il reintegro del conto per l'onere termico, relativamente ai disavanzi registratisi negli anni 1994, 1995, 1996 e nel primo semestre dell'anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e contestuale aumento della parte A1 della tariffa di pari ammontare. La componente tariffaria per il ripianamento del conto per l'onere termico relativo agli anni 1994, 1995 e 1996 e primo semestre 1997 viene corrispondentemente aumentata.

8.4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore, ove non diversamente disposto, a far data dall'1 luglio 1997.

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4.

<i>Classi di utenza</i>	<i>Componenti inglobate della parte A</i>	<i>Parte B</i>	<i>Importo totale inglobato in tariffa</i>	<i>Sovrapprezzi non inglobati (magg. straord. Art.33, comma 1, legge n. 9/91 per la parte necessaria alla copertura delle minori entrate per lo Stato)</i>
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	19,2	18,2	37,4	1,9
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	27,1	77,9	105,0	2,1
2) Forniture per usi agricoli	23,9	53,0	76,9	2,0
3) Altri usi	25,6	56,8	82,4	2,2
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	20,0	38,6	58,6	1,8
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	17,5	36,8	54,3	1,4
6) Alluminio primario	6,3	6,0	12,3	0,4
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	4,7	3,5	8,2	0,2

Valori in L/kWh

Tabella 2 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per le utenze di cui al comma 2.4.

<i>Classi di utenza</i>	<i>Componenti inglobate della parte A della tariffa</i>
BASSA TENSIONE	
Tutti gli usi	7,0
MEDIA TENSIONE	
Tutti gli usi	6,5
ALTA TENSIONE	
Tutti gli usi, escluso quanto previsto per Ferrovie dello Stato e Società Terni e suoi aventi causa	4,8
Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	2,3

Valori in L/kWh

Tabella 3 – Componenti tariffarie della parte A.

<i>Classi di utenza</i>	<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>A3</i>	<i>A3bis</i>
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW a tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	4,7	1,5	13,0	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	5,2	1,6	20,3	7,0
2) Forniture per usi agricoli	5,0	1,6	17,3	7,0
3) Altri usi	5,6	1,7	18,3	7,0
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	4,5	1,4	14,1	6,5
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	4,3	1,1	12,1	4,8
6) Alluminio primario	0,5	2,2	3,6	-
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	0,6	1,1	3,0	-
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	-	2,3

Valori in L/kWh

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DEL PARAMETRO DI VARIAZIONE DEL COSTO MEDIO DELLA CALORIA PER LA PRODUZIONE TERMOELETTRICA

Il prezzo del paniere di combustibili fossili è determinato, per ogni mese, come media ponderata di tre indici di mercato, uno per il carbone (P_{carbone}), uno per gli oli combustibili (P_{oli}) ed uno per il gas naturale ($P_{\text{gas naturale}}$). Il prezzo del paniere è calcolato come segue:

$$P = 0,1672 \times P_{\text{carbone}} + 0,6045 \times P_{\text{oli}} + 0,2283 \times P_{\text{gas naturale}},$$

dove P è il prezzo del paniere espresso in L/Mcal; P_{carbone} , P_{oli} e $P_{\text{gas naturale}}$ sono gli indici espressi in L/Mcal rispettivamente per il carbone, l'olio combustibile ed il gas naturale definiti come di seguito.

Indice carbone

La formula per il calcolo dell'indice P_{carbone} è la seguente:

$$P_{\text{carbone}} = (P_{\text{CIF}} + T_{\text{carbone}})/6,3,$$

dove 6,3 è il potere calorifico assunto come riferimento per il carbone espresso in Mcal/kg; P_{CIF} è il prezzo medio CIF espresso in L/kg; T_{carbone} è il costo di posizionamento franco centrale per il carbone, assunto pari a 14,1 L/kg.

Il prezzo P_{CIF} viene calcolato come:

$$P_{\text{CIF}} = (P_{\text{FOB}} + P_{\text{nolo}}) \times E / 1000,$$

dove P_{FOB} è il prezzo medio FOB espresso in US\$/t; P_{nolo} è il prezzo medio del nolo assunto pari a 9,96 US\$/t; E è il valore del cambio medio UIC del mese espresso in L/US\$.

Il prezzo P_{FOB} è la media ponderata delle quotazioni dei prezzi FOB del carbone proveniente da diversi paesi, indicate su Coal Week International.

Il prezzo P_{FOB} è calcolato come:

$$P_{\text{FOB}} = 0,518 \times P_{\text{FOB}}^{\text{USA}} + 0,292 \times P_{\text{FOB}}^{\text{SA}} + 0,043 \times P_{\text{FOB}}^{\text{Ci}} + 0,043 \times P_{\text{FOB}}^{\text{Pol}} + 0,082 \times P_{\text{FOB}}^{\text{Col}} + \\ + 0,022 \times P_{\text{FOB}}^{\text{Ven}},$$

dove $P_{\text{FOB}}^{\text{USA}}$, $P_{\text{FOB}}^{\text{SA}}$, $P_{\text{FOB}}^{\text{Ci}}$, $P_{\text{FOB}}^{\text{Pol}}$, $P_{\text{FOB}}^{\text{Col}}$ e $P_{\text{FOB}}^{\text{Ven}}$ sono i prezzi FOB espressi in US\$/t per il carbone proveniente rispettivamente da Stati Uniti, Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e Venezuela.

Indice olio combustibile

La formula per il calcolo dell'indice P_{oli} è la seguente:

$$P_{\text{oli}} = ((0,80 \times P_{\text{BTZ}} \times K + 0,20 \times C_{\text{STZ}} \times P_{\text{STZ}}) \times E / 1.000 + T_{\text{oli}} + A) / 9,8,$$

dove 9,8 è il potere calorifico assunto come riferimento per l'olio combustibile espresso in Mcal/kg; K è un parametro, che esprime il rapporto tra quotazioni CIF Italia e quotazioni CIF NWE, assunto pari a 1,04; E è il valore del cambio medio UIC del mese espresso in L/US\$; T_{oli} è il costo del posizionamento franco centrale per gli oli combustibili, assunto pari a 10,3 L/kg; A è il valore corrente dell'accisa, pari a 28,4 L/kg.

P_{BTZ} ed P_{STZ} sono quotazioni medie ricavate da Platt's European Marketscan. Il prezzo P_{BTZ} è la quotazione BTZ CIF NWE ARA CARGOES espressa in US\$/t ed il prezzo P_{STZ} è la quotazione STZ CIF NY (NO.6 0.3% S LP CARGOES) espressa in US\$/barile. C_{STZ} è il fattore di conversione da barili a tonnellate di STZ CIF NY, corrispondente alla densità media di riferimento riportata su Platt's European Marketscan.

Indice gas naturale

La formula per il calcolo dell'indice $P_{gas\ naturale}$ è la seguente:

$$P_{gas\ naturale} = (0,5 \times P_{BTZ} + 0,5 \times P_{GREGGI}) \times E / (9,8 \times 1.000) + T_{gas\ naturale} / 8,25,$$

dove 9,8 è il potere calorifico inferiore assunto come riferimento per l'olio combustibile espresso in Mcal/kg ed 8,25 è il potere calorifico inferiore del metano assunto come riferimento per il gas naturale espresso in Mcal/mc; $T_{gas\ naturale}$ è il costo del posizionamento franco centrale per il gas naturale, assunto pari a 54 L/mc; E è il valore del cambio medio UIC del mese espresso in L/US\$.

P_{BTZ} espresso in US\$/t è lo stesso prezzo utilizzato per il calcolo di P_{oli} . P_{GREGGI} , espresso in US\$/tonnellata metrica, è il prezzo medio di un paniere di quattro greggi importati in Italia, calcolato come segue:

$$P_{GREGGI} = 0,57 \times C_{AL} \times P_{AL} + 0,15 \times C_{IL} \times P_{IL} + 0,18 \times C_{SB} \times P_{SB} + 0,10 \times C_Z \times P_Z$$

dove P_{AL} , P_{IL} , P_{SB} e P_Z sono le quotazioni espresse in US\$/barile(break-even price) pubblicate dal Platt's World Crude Oil Price, rispettivamente dei greggi Arabian Light, Iranian Light, Saharan Blend e Zuetina. C_{AL} , C_{IL} , C_{SB} e C_Z sono i fattori di conversione, espressi in barile/tonnellata metrica, corrispondenti alle densità nominali dei singoli greggi.